
Codice Etico - Deontologico degli Operatori Immobiliari Accreditati alla Borsa Immobiliare Italiana

- 1.** Le attività professionali degli Agenti e delle Società immobiliari Accreditati alla Borsa Immobiliare Italiana, di seguito definiti Accreditati, devono essere esercitate nel rispetto delle leggi dello Stato e, in particolare, secondo il dettato della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, nonché per quanto previsto dal Regolamento Generale della Borsa stessa.
- 2.** Gli Accreditati operano con cura e diligenza, nel rispetto degli interessi della clientela, mantenendo un comportamento improntato alla professionalità e alla onorabilità.
- 3.** Gli Accreditati operano nella qualità di mediatori nella compravendita e nella locazione di beni immobili di qualsiasi tipologia e/o classificazione, fornendo servizi di valutazione, consulenza e assistenza per la conclusione di contratti, percependo per tali attività eque provvigioni e/o onorari professionali.
- 4.** Gli Accreditati hanno l'obbligo di aggiornare e migliorare il proprio bagaglio di conoscenze professionali, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata e tale da consentire il raggiungimento del miglior risultato possibile.
- 5.** Gli Accreditati devono eseguire solo le prestazioni professionali che ritengono di poter svolgere con adeguata competenza, ovvero specificando, qualora ne ricorressero i presupposti, i limiti di competenza e/o professionalità e/o territorialità.
- 6.** Gli Accreditati hanno l'obbligo di improntare i propri rapporti professionali con i colleghi sulla base della massima lealtà e correttezza, astenendosi da atteggiamenti denigratori avendo a disposizione gli strumenti atti a denunciare eventuali comportamenti scorretti o gravi mancanze.
- 7.** Qualora a un Accreditato fosse richiesto di essere investito di un incarico in esclusiva già affidato ad altri, dovrà accertarsi che il cliente abbia comunicato al primo incaricato di non volersi avvalere più della sua opera professionale, ovvero siano decorsi i termini previsti per l'esecuzione della prestazione.

8. Il rapporto con il cliente è di natura fiduciaria e quindi deve essere basato su rapporti improntati alla trasparenza e alla correttezza, nel rispetto del previsto segreto professionale.

9. Gli Accreditati hanno l'obbligo di informare l'utente, ovvero il potenziale cliente, della eventuale presenza di circostanze che possano configurare un conflitto di interessi, ovvero che possano ingenerare sospetti di parzialità professionale e/o di violazione delle norme etico-deontologiche.

10. Gli Accreditati hanno l'obbligo di operare in base ad un incarico conferito loro e nel quale sia chiara la prestazione professionale oggetto dell'accordo, con la definizione di tutti gli aspetti economici che questa comporta. Pertanto, qualora venissero usati moduli e/o formulari, questi debbono essere improntati al pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 52 del 6 febbraio 1996 – "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994)", ed in particolare il Capo III: "Protezione del consumatore", e gli stessi debbono essere depositati presso le rispettive Camere di Commercio, come previsto dalla legge n. 39/89 e successive modificazioni.

11. Gli Accreditati, all'atto della pubblicizzazione delle offerte immobiliari, si impegnano ad attenersi alle leggi e disposizioni vigenti in tema di affissione e pubblicità, in particolare non dovranno utilizzare spazi se non quelli consentiti dalle locali amministrazioni. Inoltre, sempre in materia di pubblicazione degli annunci, gli Accreditati dovranno proporre descrizioni degli immobili che rispettino in principi di trasparenza, correttezza, completezza, senza attivare metodologie e forme che possano indurre in inganno il Cliente.

Roma, 16/11/2018